

PRESTAZIONI DI TIPO ACCESSORIO

La normativa prevista dagli articoli 70 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003 (profondamente modificata dall'art. 1, comma 32, della legge n. 92/2012) è richiamata unicamente per le agevolazioni di natura economica, contributiva e normativa: a tal proposito si ritiene opportuno richiamare, da subito, l'interpello n. 37/2009 del Ministero del Lavoro e le circolari INPS n. 104/2008, n. 88/2009 e n. 17/2010 che disciplinano, in maniera particolarmente esaustiva il voucher sia nelle forme cartacee che telematiche, alle quali si è aggiunta la possibilità di acquistare i "buoni" presso una serie di tabaccherie convenzionate a seguito dell'accordo tra la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) e l'INPS o anche presso alcuni Istituti di credito convenzionati.

Particolarmente importante è la definizione di lavoro accessorio che, dopo l'intervento del D.L. n. 76/2013, ha perso la definizione scaturente dall'inciso "meramente occasionale": secondo il nuovo comma 1 dell'art. 70, per esse "si intendono attività che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT". Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma". Per i lavoratori titolari di integrazione salariale o di sostegno del reddito, il lavoro accessorio, per l'anno 2013, è possibile nel limite complessivo dei 3.000, secondo le novità introdotte con le norme approvate nel mese di dicembre 2012.

I primi chiarimenti amministrativi sulla nuova disciplina sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 18 del 18 luglio 2012.

Alcuni orientamenti precedenti sia del Dicastero del Lavoro che dell'INPS relativi ai limiti reddituali annui (si parlava di 5.000 euro netti per ogni committente) sono da ritenersi superati.

I cambiamenti normativi intervenuti hanno, sostanzialmente, "azzerato" le ipotesi soggettive ed oggettive: ora tranne il caso specifico dei lavori in agricoltura tutti i lavoratori possono prestare attività con tale attraverso tale forma, essendo il limite per la qualificazione soltanto di natura economica. Ovviamente, per l'Ente pubblico (in particolar modo per i comuni) esistono i limiti legati al rispetto del patto di stabilità e al non superamento delle spese del personale riferite all'anno precedente.

In agricoltura il nuovo comma 2 dell'art. 70 prevede che il lavoro accessorio possa trovare applicazione:

- a) alle attività con caratteristiche di stagionalità effettuate da pensionati e da giovani "under 25" se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitari;
- b) alle attività agricole svolte in favore dei soggetti con reddito annuo non superiore ai 7.000 euro, che non possono, però, essere svolte da soggetti iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell'anno precedente.

Incentivi di natura normativa

La prestazione occasionale ed accessoria non è una tipologia contrattuale predefinita ma è soltanto un lavoro che, talora (il più delle volte) assume le caratteristiche della subordinazione e talaltra quella del lavoro autonomo. Ma detto questo, va subito chiarito che il Legislatore ha sempre usato termini che fanno riferimento alla parasubordinazione (es. committente, versamenti alla gestione separata, compenso, ecc.).

Non c'è obbligo, neanche ai fini della prova, di alcun atto scritto, il compenso è convenuto tra le parti e non c'è alcun tangibile riferimento né ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo previste per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, né alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento per i lavoratori subordinati. Non c'è alcun obbligo di comunicazione anticipata on - line al centro per l'impiego essendo le prestazioni escluse dalle ipotesi previste dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006 ed il compenso non va riportato sul libro unico del lavoro (LUL), in quanto non previsto dall'art. 39 della legge n. 133/2008 e dal DM applicativo del 9 luglio 2008.

L'unico obbligo per il datore di lavoro, seguendo la procedura di registrazione ampiamente spiegata dall'INPS nelle circolari sopra citate, è la registrazione anticipata al centro di contatto INPS - INAIL (numero gratuito 803164) del committente e del prestatore (con i dati identificativi ed il codice fiscale), del luogo della prestazione e del numero delle giornate presunte.

Le prestazioni accessorie, non rientrando in alcuna tipologia contrattuale, non sono comprese, ovviamente, nella base di calcolo relativa al personale e che è necessario computare per l'accesso ad istituti per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedono limiti numerici.

Il compenso ottenuto attraverso il lavoro occasionale ed accessorio nei limiti indicati dalla legge non incide, per il lavoratore, sullo "status" di disoccupato o di inoccupato.

Incentivi di natura contributiva

Attraverso il sistema dei "voucher" (orari, numerati e progressivamente datati, secondo la nuova dizione dell'art. 72, comma 1), il lavoratore è coperto da un punto di vista contributivo con versamenti alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995)

ed all'INAIL (in caso di infortunio il committente deve percorrere la ordinaria "trafila" che si segue per gli infortuni sul lavoro, avendo l'avvertenza di specificare che si tratta di un prestatore di lavoro occasionale ed accessorio). Il netto del "voucher" percepito dal lavoratore (che sconta anche uno 0,50 destinato all'INPS per le spese di gestione del servizio) è di 7,50 euro per ogni 10 euro di valore nominale.

Per completezza di informazione è opportuno ricordare come anche in caso di prestazioni occasionali ed accessorie che non si concretizzano in un rapporto di lavoro subordinato, qualora il prestatore sia un dipendente pubblico, è necessario che lo stesso venga autorizzato dalla propria Amministrazione secondo le previsioni contenute nell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e nell'eventuale regolamento di attuazione.

Incentivi di natura economica e fiscale

Le somme percepite a titolo di prestazioni occasionali ed accessorie sono esenti da qualsiasi imposizione di natura fiscale. Per i lavoratori extra comunitari i compensi derivanti da lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (si tratta di una modifica introdotta dalla legge n. 92/2012 ed inserita nel nuovo art. 70, comma 4).